Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 689.

Autorizzazione alla spesa di L. 150.000.000 per i servizi di vigilanza sulla trebbiatura e di controllo al conferimento ai « Granai del popolo » dei cereali di produzione 1945-46.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il servizio di vigilanza sulla trebbiatura e di controllo al conferimento dei cereali ai « Granai del popolo » nella campagna agricola 1945-46, è autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di L. 150 milioni.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura anticipazioni limitatamente a L. 50.000.000 ciascuna in relazione alle particolari esigenze del servizio.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate al Tesoro dello Stato mediante aliquote di maggiorazione da applicare sul prezzo di uscita dei cereali dai « Granai del popolo ».

Il commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti, la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 690.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione dalla terza alla prima dignità capitolare, dell'Arcidiaconato del Capitolo cattedrale di Modigliana (Forlì).

N. 690. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla del Sommo Pontefice Pio XI in data 22 dicembre 1930, con la quale l'Arcidiaconato del Capitolo cattedrale di Modigliana (Forlì), fu elevato dalla terza alla prima dignità capitolare, ed il priorato, cui è annessa la cura delle anime della parrocchia della Cattedrale, trasferito dalla prima alla terza dignità del Capitolo stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 691.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Metato del comune di Camaiore (Lucca).

N. 691. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 15 giugno 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Metato del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 692.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 692. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 30.000 nominali, in cartelle del Debito pubblico 5 %, disposta in suo favore dal sig. commendatore Tito Auguiari e dalla signora Corinna Simoni, con atti pubblici in data 12 ottobre 1942, 12 aprile e 18 agosto 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « Sottotenente Ivo Simoni » e da conferirsi, ogni anno, ad uno studente iscritto alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso per la laurea in chimica.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 693.

Autorizzazione alla Scuola tecnica industriale di Vittorio Veneto ad accettare una donazione.

N. 693. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola tecnica industriale di Vittorio Veneto viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 disposta in suo favore dal sig. Gian Luca Tondani e rappresentante il capitale della fondazione intitolata al nome dello stesso donatore per la istituzione, con la rendita relativa, di cinque borse di studio intitolate al nome di Resi Marinotti. La fondazione « Gian Luca Tondani », sarà gestita dalla Scuola tecnica industriale di Vittorio Veneto in amministrazione separata.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 gennaio 1947, n. 30.

Trattenimento in servizio dall'anno accademico 1945-46 del prof. Enrico Presutti, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il professore Enrico Presutti, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Napoli, è trattenuto in servizio a decorrere dall'anno accademico 1945-46 e non è soggetto ad alcun limite di età per il collocamento a riposo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 gennaio 1947, n. 31.

Ripartizione delle spese relative al funzionamento degli organi indicati nel decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, che apporta modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che istituisce il Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, che apporta modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le spese relative al funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi, della Commissone centrale dei prezzi e delle Sottocommissioni, che saranno costituite ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, gravano sullo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Le spese relative al funzionamento dei Comitati provinciali dei prezzi sono gravate sul bilancio delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle rispettive provincie, alle quali sono rimborsate per metà dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — MORANDI — BERTONE — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 32.

Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 139;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 81 « Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1946-47, è aumentato di lire due miliardi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 33.

Disposizioni sulla forma degli atti notarili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 51, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è modificato come segue:
« L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 34.

Erezione in ente morale dell'« Istituto del Dramma Italiano » ed approvazione dello statuto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la istanza del presidente dell'« Istituto del Dramma Italiano » (I.D.I.) avente sede in Roma, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente;
Visto l'art. 12 del Codice civile;
Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione dei servizi già di pertinenza del cessato Ministero della cultura popolare, trasformato successivamente in Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

L'« Istituto del Dramma Italiano » è eretto in ente morale e ne è approvato l'unito statuto composto di 11 articoli e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 83. — FRASCA

Statuto dell'« Istituto del Dramma Italiano »

Art. 1.

E' costituito in Roma l'« Istituto del Dramma Italiano ».

Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma con sede in Roma, ed è regolato dal presente statuto.

Art. 2.

Sono scopi dell'Istituto:

a) formare, gestire e dirigere una o più compagnie teatrali per mettere in scena le più significative opere italiane moderne e del passato, al fine di divulgarne la conoscenza in Italia ed all'estero;

b) assumere l'eventuale gestione dei teatri per dare spettacoli che siano in armonia con quanto è disposto alla lettera *a*);

c) compiere tutte le operazioni e tutti gli atti necessari per raggiungere le finalità per cui l'Istituto è costituito;

d) curare, anche eccezionalmente, la rappresentazione di opere straniere di riconosciuto valore artistico; per tutelare e difendere in ogni modo la italianità dell'arte drammatica nazionale in tutte le sue espressioni, secondo le più nobili nostre tradizioni.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal capitale di fondazione e dalla disponibilità del repertorio teatrale drammatico, vecchio e nuovo, conferito in esclusività all'Istituto degli autori drammatici italiani.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da tutti i proventi derivanti dalle attività dell'Istituto;

b) dalle sovvenzioni e dai contributi che a qualunque titolo verranno assegnati da enti pubblici e privati;

c) da ogni provento o contributo che ad esso Istituto perverrà, in relazione alle sue attività, per disposizione di legge, per private donazioni, oblazioni o legati.

Art. 4.

Gli organi dell'Istituto sono: il presidente, il Comitato di presidenza ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente vigila l'andamento dell'Istituto e provvede a quanto è necessario per assicurarne il miglior funzionamento.

Art. 6.

Il Comitato di presidenza è formato dal presidente e da due vice-presidenti.

Sono vice-presidenti di diritto i due autori fondatori dell'Istituto. Spetta ad essi di sostituire il presidente in caso di assenza od impedimento.

Il Comitato di presidenza ha poteri esecutivi nell'ambito delle direttive generali emanate dal Consiglio.

In caso di urgenza ha facoltà di esercitare tutti i poteri del Consiglio, con obbligo di riferirne a questo nella prima riunione successiva.

Art. 7.

Il Consiglio è costituito da nove membri dei quali tre sono membri di diritto nella loro qualità di fondatori, e sei designati rispettivamente dalla S.I.A.D. e dall'E.I.S.T. e dall'ordine nazionale degli autori e scrittori.

Sia il presidente che i membri designati a comporre il Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza nel corso del triennio si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina, ed i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i sostituiti.

Art. 8.

Il Consiglio determina le linee generali di azione e l'indirizzo dell'attività dell'Istituto e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria.

Al Consiglio spetta in particolar modo:

a) nominare il Collegio dei revisori ed il presidente;

b) approvare i bilanci e deliberare sulla gestione dell'Istituto;

c) provvedere agli eventuali accordi e convenzioni con persone fisiche e con Enti nazionali e stranieri;

d) nominare e revocare il personale e provvedere al relativo trattamento economico.

Il Consiglio è convocato dal presidente presso la sede dell'Istituto o altrove ogni volta che lo ritenga necessario mediante avviso da spedirsi di regola almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e contenente l'indicazione degli argomenti posti in discussione.

Le deliberazioni del Consiglio saranno valide in prima convocazione quando all'adunanza siano presenti almeno cinque dei suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Lo scioglimento dell'Istituto potrà essere deliberato dal Consiglio con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. In tale caso il Consiglio delibererà circa la devoluzione del patrimonio.

Art. 9.

Al controllo finanziario dell'Istituto provvede il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri nominati annualmente dal Consiglio e scelti tra estranei al Consiglio stesso ed interessati al buon funzionamento dell'Istituto.

Il compenso da assegnare a ciascuno di essi è a carico del bilancio dell'Istituto, ed è fissato annualmente dal Consiglio.

Art. 10.

L'anno finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il rendiconto della gestione dovrà essere compilato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e dovrà essere sottoposto nel mese successivo ai revisori dei conti ed al Consiglio.

Art. 11.

L'Istituto non ha scopo di lucro. Dai residui attivi della gestione sarà dedotta una percentuale da determinarsi annualmente dal Consiglio in misura non inferiore al 5 % che sarà in ogni esercizio destinata a rimborso senza interessi del capitale di fondazione dell'Istituto.

Il residuo sarà impiegato dal Consiglio previ gli accantonamenti di carattere prudenziale, in conformità degli scopi dell'Istituto.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo « I.N.G.I.C. ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, numero 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo « I.N.G.I.C. »;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1943, col quale fu provveduto alla costituzione di detto Collegio per il triennio 1943-1945;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio stesso per il successivo triennio;

Viste le designazioni dei Ministri per il tesoro e per l'interno, e quelle degli Istituti partecipanti alla formazione del capitale dell'« I.N.G.I.C. ».:

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo « I.N.G.I.C. », per gli esercizi 1946, 1947 e 1948, sono chiamati:

Moffa prof. dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Consiglio dott. Giuseppe, ispettore superiore di finanza;

Omaggio rag. Luigi, ispettore superiore di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno;

Meo dott. Francesco, capo sezione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

Solustri dott. Emilio, direttore della sede di Roma del Banco di Sicilia.

La presidenza del Collegio è assegnata al prof. dottor Giuseppe Moffa consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1946

(1053) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1947.

Conferma del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cuneo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto in data 14 maggio 1945, n. 37, con il quale il Prefetto di Cuneo disponeva la nomina dell'avv. Giovanni Campagno a commissario del Consorzio agrario provinciale di Cuneo;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

L'avv. Giovanni Campagno è confermato nell'incarico di commissario del Consorzio agrario provinciale di Cuneo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 8 febbraio 1947

(771) *Il Ministro*: SEGNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Villani Luigi avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 100 decisioni N. 130/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Villani Luigi fu Diego, nato a Napoli il 21 giugno 1900 ed ivi domiciliato in via Acata a Bagnoli, n. 49, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Villani Luigi contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(869)

Esito del ricorso presentato da Kononovitch Costantino avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 99 decisioni — N. 287/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Kononovitch Costantino fu Alessandro, nato a Pietroburgo il 3 aprile 1900 e residente in Roma presso Orozi, via Antinori n. 4, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto credesi giusto accogliere il ricorso, ordinando la cancellazione del ricorrente dall'elenco dei confidenti dell'O.V. R.A., per non avere rivestito tale qualità.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Kononovitch Costantino e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(868)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle (Bari), di un mutuo di L. 2.815.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(895)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari), di un mutuo di L. 673.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(896)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariano Irpino (Avellino), di un mutuo di L. 1.090.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(897)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Offida (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 558.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(899)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla di Sicilia (Messina), di un mutuo di L. 572.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(900)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montignoso (Massa Carrara), di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(901)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarnano (Macerata), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(902)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pietrasanta (Lucca), di un mutuo di L. 2.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(903)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescaglia (Lucca), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(904)

Autorizzazione al comune di Coreglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Coreglia (Lucca), di un mutuo di L. 540.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(905)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forte dei Marmi (Lucca), di un mutuo di L. 1.020.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(906)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piombino (Livorno), di un mutuo di L. 1.121.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(907)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capannori (Lucca), di un mutuo di L. 7.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(908)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Sangro (L'Aquila), di un mutuo di L. 1.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(910

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sora (Frosinone), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(911)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tagliacozzo (L'Aquila), di un mutuo di L. 1.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(909)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno presso l'Università di Milano cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1016)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa «I.M.I.» di costruzioni edilizie e meccaniche fra ex internati, con sede in Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa a responsabilità limitata «I.M.I.» di costruzioni edilizie e meccaniche fra ex internati, con sede in Reggio Emilia, e ne è stato nominato commissario il geometra sig. Umberto Piccoli.

(1041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 525499, di annue L. 7,50, intestato all'Opera Vice-Cura Scuola eretta in Vergnasco, comune di Cerrione (Novara).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4369)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.